

Allegato parte integrante

Schema di convenzione con il Banco Alimentare del TAA Onlus

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI RACC.

N. PRATICA

CONVENZIONE

che viene stipulata ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, e successive modificazioni ("Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale").

Tra le parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, codice fiscale 00337460224, rappresentata da:

Alverio Camin, nato a Trento il 1 settembre 1948 che interviene ed agisce nella sua qualità di dirigente del Servizio politiche di risanamenti dei siti inquinati e di gestione dei rifiuti, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6/78 Leg. e s.m., e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

(2) "BANCO ALIMENTARE DEL TRENTINO ALTO ADIGE - ONLUS", con sede legale in Trento, via Innsbruck n. 20, codice fiscale 96068930229, iscritto all'albo delle organizzazioni di volontariato con decreto assessorile n. 60 di data 8 novembre 2005, rappresentata da:

Duilio Porro, nato a Milano il 16 ottobre 1960, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente del predetto Banco Alimentare;

- in conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio politiche di risanamenti dei siti inquinati e di gestione dei rifiuti della Provincia Autonoma di Trento n. -- di data ----, nonché al verbale del consiglio direttivo del Banco Alimentare di data ---, che hanno autorizzato la stipulazione del presente atto;
- ritenuto che la controparte "Banco Alimentare del Trentino Alto Adige - Onlus" non sia assimilabile ad imprese pubbliche o private e che pertanto non sussistano nei suoi confronti gli obblighi di acquisizione, rispettivamente, della documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 1 comma 1), della dichiarazione attestante l'osservanza dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e del Documento Unico di Regolarità contributiva INPS-INAIL (DURC);

si stipula la seguente:

CONVENZIONE

Art. 1 – PREMESSA

Comma 1)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 della l.p. n. 5 del 1998, nonché dell'art. 5 della l.p. n. 13 del 2007, la Provincia Autonoma di Trento (di seguito chiamata "Provincia"), in esecuzione dei compiti di prevenzione, raccolta differenziata, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti si avvale della collaborazione del "Banco Alimentare del Trentino-Alto Adige - Onlus" (di seguito chiamato "Banco"), avente, tra le principali finalità istituzionali, quella di contribuire alla risoluzione dei problemi della fame e della povertà, mediante la raccolta e la successiva distribuzione delle eccedenze alimentari. L'attività sociale realizzata dal Banco Alimentare comporta, quale effetto ambientale indiretto ma efficace, la diminuzione delle quantità di alimenti ancora validi che vengono conferiti in discarica.

Art. 2 – OGGETTO DELL'INCARICO

Comma 1)

Ai fini della collaborazione prevista all'articolo 1, il Banco si impegna ad attivare sul territorio provinciale il progetto denominato "Siticibo Trentino", relativo alla raccolta di prodotti alimentari freschi da banco (ad es. prodotti ortofrutticoli, latticini, prodotti da forno, ecc.) ed altri, freschi (ad es. salumi, formaggi confezionati, latte, bevande, ecc.) soggetti a data di scadenza, ed alla successiva distribuzione gratuita ad enti ed organizzazioni senza scopo di lucro che si occupano dell'aiuto a persone in situazione di difficoltà economica e/o in condizioni di disagio di varia natura.

Comma 2)

Oltre ai firmatari della presente convenzione, nella realizzazione del progetto sul territorio provinciale sono coinvolti:

- a) enti ed organizzazioni senza scopo di lucro (di seguito chiamati "beneficiari") che ricevono gratuitamente gli alimenti ai fini della successiva somministrazione e/o distribuzione ai propri assistiti;
- b) aziende della Grande Distribuzione Organizzata, aziende agro-alimentari e commerciali (di seguito chiamati "donatori") che cedono gratuitamente gli alimenti oggetto del servizio. I luoghi fisici (supermercati, negozi, ristoranti, depositi all'ingrosso, magazzini di aziende agro-alimentari, ecc.) in cui avrà luogo la consegna degli alimenti oggetto della presente convenzione, da parte delle aziende donatrici verranno definiti "Punti di cessione" degli alimenti;
- c) altri enti beneficiari (di seguito chiamati "incaricati") che effettuano il ritiro diretto degli alimenti presso i Punti di cessione degli stessi con loro personale, con l'emissione di documentazione di trasporto intestata al Banco;
- d) altre organizzazioni di volontariato disposte a collaborare alla realizzazione del servizio sulla base di apposita convenzione;
- e) la Fondazione Banco Alimentare Onlus, con sede a Milano, che coordina e sostiene l'attività della Rete Nazionale dei Banchi Alimentari Regionali; f) il Servizio provinciale competente in materia di politiche sociali.

Comma 3)

In particolare il Banco provvede, per ogni fase annuale prevista dal successivo comma 4:

1. alla realizzazione, in rapporto alle singole zone geografiche del territorio provinciale prese in considerazione nel periodo di tempo previsto, di uno studio preventivo di fattibilità del progetto con la mappatura degli enti beneficiari nonché dei potenziali donatori (studio domanda alimentare, verifica potenziali donatori e relativi contatti, sperimentazione servizio con monitoraggio della capacità di ricevere e di donare, verifica soluzioni per eventuali eccedenze, risorse umane effettivamente disponibili per la realizzazione del servizio);
2. alla copertura della singola zona del territorio provinciale che sarà vincolata all'esito positivo dello studio di fattibilità;
3. alla collaborazione con il Servizio provinciale competente in materia di politiche sociali al fine dell'individuazione dei soggetti, organizzazioni ed enti non lucrativi idonei a ricevere gli alimenti citati;
4. al consolidamento dei rapporti di collaborazione con gli enti beneficiari che aderiscono al servizio di Siticibo Trentino mediante la stipulazione di apposite convenzioni con il Banco e la promozione di incontri informativi e formativi del personale volontario e dipendente coinvolto nel servizio;
5. all'individuazione dei donatori disposti a convenzionarsi con il Banco per il ritiro di alimenti, di cui al comma 1, nei Punti di cessione degli stessi previa verifica dell'accessibilità agli ambienti per i ritiri, accordi sulle quantità minime da predisporre per la cessione e sugli orari di consegna.

6. alla verifica, con il Servizio provinciale alle politiche di risanamenti dei siti inquinati e di gestione dei rifiuti di eventuali situazioni problematiche nei rapporti con i potenziali donatori, con la collaborazione dello stesso per concordare le possibili soluzioni;
7. alla raccolta, al trasporto ed alla distribuzione degli alimenti stessi agli Enti beneficiari, avvalendosi anche della collaborazione degli enti incaricati, debitamente supportati sotto gli aspetti amministrativo e fiscale, nonché di altre organizzazioni di volontariato disponibili a collaborare.

Comma 4)

Entro il termine finale della convenzione deve essere garantita con il servizio di cui al comma 1) la copertura dell'intero territorio provinciale suddiviso nelle seguenti Comunità: Val d'Adige, Cembra, Paganella, Rotaliana, Vallagarina, Alta Valsugana, Bassa Valsugana, Alto Garda e Ledro, Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, Valle di Fiemme, Valle di Fassa, Primiero, Val di Non, Val di Sole, Valle dei Laghi e Giudicarie secondo il seguente calendario:

- entro il 30.09.2011 almeno 2 Comuni per 5 Comunità;
- entro il 31.12.2012 almeno 2 Comuni per 11 Comunità;

Il servizio di cui al comma 1 nelle città di Trento e Rovereto sarà realizzato solo come supporto ed integrazione rispetto a quanto già attivato da altre organizzazioni.

L'effettiva copertura di ogni singola zona del territorio provinciale sarà vincolata all'esito positivo dello studio di fattibilità precisato al comma precedente.

La prosecuzione del servizio dopo la scadenza del 31.12.2012 e la copertura di almeno 2 Comuni per le restanti 5 Comunità sarà oggetto di apposito atto aggiuntivo da adottare almeno tre mesi prima della scadenza della presente convenzione.

Comma 5)

Ferma restando l'applicazione della legge n. 155 del 2003, il Banco si impegna a rispettare la normativa igienico-sanitaria relativa alla tutela degli alimenti e ad operare con la dovuta perizia al fine di garantire la salubrità degli alimenti stessi fino alla consegna agli Enti beneficiari. La Provincia è sollevata da ogni responsabilità connessa alla mancata osservanza di tale impegno da parte del Banco.

Art. 3 – DECORRENZA E DURATA

Comma 1)

La presente convenzione decorre dal giorno 01.10.2010 (uno ottobre duemiladieci) e scade il 31.12.2012 (trentuno dicembre duemiladodici).

Art. 4 – CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

Comma 1)

Il Banco si impegna a svolgere con continuità le attività elencate nell'articolo 2, avvalendosi:

- a) delle prestazioni personali, libere e gratuite dei propri volontari;
- b) dell'apporto di personale retribuito necessario a garantire la continuità del servizio;
- c) delle organizzazioni e degli enti senza scopi di lucro con essa convenzionati (incaricati e organizzazioni di volontariato collaboranti).

Comma 2)

Il Banco si obbliga all'osservanza delle norme che disciplinano l'utilizzo del personale, la tutela e l'assicurazione del medesimo. La Provincia è sollevata da ogni responsabilità in dipendenza della mancata osservanza, da parte del Banco, degli impegni di cui alla presente convenzione.

Comma 3)

Nelle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, punto 3, con riferimento all'impiego dei beni ricevuti, dovranno essere previsti necessariamente:

- a) la destinazione ad organizzazioni ed enti senza scopi di lucro che assistono persone in stato di bisogno;
- b) il divieto dell'utilizzo a fini commerciali;
- c) l'astensione dall'impiego fraudolento.

Il Banco si impegna a verificare il rispetto delle condizioni di cui sopra, pena la risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 11.

Comma 4)

Le parti si obbligano reciprocamente a costituire e a partecipare ad un tavolo di lavoro, aperto anche ad altri soggetti, tra quelli indicati all'articolo 2, comma 2, volto al monitoraggio e alla supervisione del progetto "Siticibo Trentino" disciplinato da questa convenzione.

Art. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA'

Comma 1)

Il Banco, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della legge n. 266 del 1991, garantisce la copertura assicurativa dei propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi; i relativi oneri, evidenziati nel rendiconto di cui al successivo art. 8, sono anticipati dal Banco, e rimborsati dalla Provincia.

Comma 2)

Il Banco si obbliga, altresì, a garantire la copertura assicurativa per qualsiasi evento dannoso che si possa verificare nello svolgimento delle attività indicate all'articolo 2.

Comma 3)

Il Banco, per quanto di competenza, solleva la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento della convenzione per danni a persone o cose subiti o causati a terzi dai beneficiari della convenzione, nonché dai dipendenti, volontari, operatori o altri soggetti di cui si avvalga.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL BANCO

Comma 1)

Il Banco garantisce che le attività programmate siano rese con continuità, e si impegna a comunicare immediatamente alla Provincia le interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle stesse.

Comma 2)

Il Banco garantisce che i servizi erogati siano svolti nel rispetto dei principi di uguaglianza, equità e parità di accesso, ferme restando le diverse esigenze organizzative e logistiche da valutare caso per caso.

Comma 3)

Il Banco garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento dell'attività; ne garantisce altresì la correttezza del comportamento nei confronti dei diritti, della dignità e della riservatezza degli utenti e dei fruitori delle attività.

Comma 4)

Il Banco garantisce il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro).

Art. 7 – DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO

Comma 1)

La Provincia provvede a rimborsare al Banco le spese sostenute ai fini dello svolgimento delle attività previste nella presente convenzione.

Comma 2)

Ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa, l'ammontare del corrispettivo è determinato sulla base di una relazione programmatica, nonché di un preventivo economico dal quale risulti separata evidenza di ogni singola voce prevista al successivo comma 4.

Per la determinazione della spesa ammissibile, il totale delle spese previste è considerato al netto delle entrate finalizzate allo specifico finanziamento dell'attività dedotta in convenzione.

Comma 3)

Il limite massimo di rimborso, fino a concorrenza della spesa ammessa, per le attività da svolgere nel periodo 01.10.2010 – 31.12.2012 è fissato in Euro 128.000,00= (centoventottomila/00) complessivi.

Comma 4)

Il finanziamento, salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 3, viene corrisposto a copertura delle spese oggettivamente documentabili inerenti esclusivamente la gestione del progetto "Siticibo Trentino", per la quota parte imputabile all'attività convenzionata, corrispondente all'incidenza delle attività oggetto della presente convenzione rispetto al totale delle attività gestite dal Banco ed in particolare:

- spese per il personale retribuito necessario allo specifico servizio (compresi eventuali rimborsi spese);
- rimborso spese per i volontari;
- spese amministrative direttamente imputabili alla specifica attività e non già oggetto di altri interventi di finanziamento: cancelleria, spese postali, spese telefoniche, spese di stampa e pubblicizzazione del servizio;
- spese per formazione specifica dei volontari;
- spese manutenzione automezzi;
- spese per assicurazione automezzi e tassa automobilistica;
- spese per le assicurazioni contro i danni previsti all'art. 5 della convenzione;
- spese per carburanti automezzi;
- spese per acquisto attrezzature minute per trasporto e conservazione alimenti freschi.

ART. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE

Comma 1)

Il rimborso spese di cui all'articolo 7, comma 1, viene erogato dalla Provincia, entro 30 giorni dalla richiesta del Banco, con le seguenti modalità:

- a) fino ad un massimo del 20% entro il 31 dicembre 2010, ad avvenuta esecutività del provvedimento di impegno della spesa, su presentazione di idonea documentazione fiscale;
- b) fino ad un ulteriore 40%, entro il 31 dicembre 2011, su presentazione di idonea documentazione fiscale;
- c) fino ad un ulteriore 30%, entro il 31 dicembre 2012, su presentazione di idonea documentazione fiscale;
- d) il saldo pari al 10% al termine della convenzione, previo accertamento della congruità dei rimborsi proposti, nonché della regolarità della documentazione fornita e della corretta esecuzione delle attività convenzionate, su presentazione di:
 - idonea documentazione fiscale;
 - rendiconto delle entrate e delle uscite relative all'esercizio, a firma del legale rappresentante;
 - relazione illustrativa dell'attività svolta, a firma del legale rappresentante.

Il rendiconto e la relazione illustrativa dovranno essere presentati alla Provincia entro il 30 novembre di ogni anno successivo a quello di inizio attività ed a fine attività, ai fini della verifica della corretta esecuzione dell'attività.

Comma 2)

Nel rendiconto sono ammesse compensazioni tra le diverse voci di spesa rispetto a quanto previsto nel preventivo di cui al comma 2 dell'articolo 7, purché rimangano inalterati i contenuti dell'attività e ferma restando l'entità massima del rimborso.

Comma 3)

Qualora dal rendiconto finale, al termine dell'intero periodo di attività, risulti un'eccedenza di importi erogati a titolo di acconto rispetto alla somma spettante, la Provincia procederà alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme già erogate in eccesso, entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 9 – CONTROLLI

Comma 1)

Su richiesta della Provincia, al fine di garantire un'attività di verifica gestionale volta a controllare l'efficacia e l'efficienza dell'attività svolta, con particolare riguardo ai mezzi impiegati ed ai risultati raggiunti, il Banco è tenuto a presentare alla fine di ogni anno una relazione di autovalutazione sull'attività svolta per il servizio di Siticibo trentino.

Comma 2)

Il Banco è obbligato a fornire periodicamente alla Provincia, su richiesta della stessa, dati conoscitivi, precedentemente concordati, inerenti l'attività svolta. La Provincia vigila sul rispetto di quanto stabilito nella convenzione e, a tal fine, può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di visite ispettive per verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste.

Comma 3)

La Provincia può richiedere, in luogo del rendiconto di cui all'articolo 8, comma 1, la documentazione fiscale in originale; può, altresì, richiedere copia del bilancio approvato dall'assemblea.

Art. 10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Comma 1)

Il Banco si impegna ad operare nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), ai fini di un adeguato trattamento dei dati personali e/o sensibili acquisiti.

Comma 2)

La Provincia assicura che tutti i dati acquisiti, anche con procedure informatiche, saranno trattati soltanto per le finalità connesse e funzionali alla presente convenzione ed in conformità agli obblighi previsti dalla legge. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Comma 1)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, dandone preavviso alla controparte almeno 60 (sessanta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Tale facoltà di recesso è inibita nel corso del primo anno di durata della convenzione. Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del Banco, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dalla Provincia in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Comma 2)

La Provincia, in caso di inadempimento del Banco agli obblighi previsti dalla convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, un termine non inferiore a 30 giorni, dalla data di ricevimento della

comunicazione, per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, la convenzione è risolta di diritto. In tale caso, la Provincia non avrà oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dal Banco stesso fino alla maturazione del termine previsto dalla diffida ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali danni patiti in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 12– NORME FINALI

Comma 1)

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia, in quanto applicabili.

Comma 2)

Per ogni eventuale controversia inerente l'esecuzione della presente convenzione il Banco elegge domicilio in Trento presso la propria sede legale.

Art. 13 – REGIME FISCALE

Comma 1)

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano:

- a) che il “BANCO ALIMENTARE DEL TRENTO ALTO ADIGE - ONLUS”, è iscritto all'Albo delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'art. 3 della citata L.P. n. 8/1992 e come tale è da considerarsi ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 (recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale") e pertanto la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche;
- b) che la presente convenzione costituisce atto connesso allo svolgimento dell'attività della predetta Organizzazione di volontariato e come tale è da considerarsi:
 - b.1) esente dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 11 agosto 1991, n. 266;
 - b.2) avente per oggetto operazioni effettuate dalle Organizzazioni di volontariato che non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

BANCO ALIMENTARE DEL TRENTO - ALTO ADIGE - ONLUS
IL PRESIDENTE
- Duilio Porro -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DI RISANAMENTO
DEI SITI INQUINATI E GESTIONE RIFIUTI
- Alverio Camin-